

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Marco Rossini**  
*Via Cimarosa 13 – 03043 Cassino (FR)*  
*(c/o Avv. Katia De Luca*  
*Via degli Scialoja 18 – Roma)*  
**Fax 0776 25570**  
**PEC: marcorossini@pec.avvocaticassino.it**  
**pecstudiolegale.zonfrilli@pec.avvocaticassino.it**

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. 13398/14.

**2. Nome dei ricorrenti:** Broccoli Pasqualina C.F. BRCPQL71P62B963R.

**3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore generale *pro tempore*, UFFICIO X, AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del Dirigente *pro tempore*, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

**4. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

a) della graduatoria ad esaurimento provinciale, del personale docente ed educativo, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e indeterminato, valide per l'anno scolastico 2014/2017, della scuola dell'infanzia, pubblicata dall'Ambito territoriale di Roma in data 18/08/2014 con decreto MPI AOOUSPRM, prot. 22140, nella parte in cui hanno collocato la ricorrente, docente già inserita negli anni precedenti nella III fascia della suddetta GaE, cancellata per mancato aggiornamento della propria posizione nella graduatoria nel mese di maggio 2014 per l'a.s. 2014/17, interessata alla permanenza nella GaE indicata;

b) dei successivi decreti;

c) di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il D.M. 235/14, siccome lesivo dei diritti della ricorrente;

**5. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1-bis della L. 4 giugno 2004 n. 143 e successive modifiche. Eccesso di potere.**

Come è noto, la L. 143/2004 dispone che *“dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 401 del testo unico, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.”*

In sostanza la presenza nelle graduatorie è condizionata ad un'espressa volontà dei docenti di permanervi, la cui volontà è da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, la quale, comunque, non è assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Nella specie, applicando letteralmente la norma, alla ricorrente doveva essere data la possibilità di manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie a mezzo dell'apposita domanda, ma tale possibilità le è stata negata. La ricorrente non ha mai manifestato la volontà di non voler più permanere nelle GaE in cui già collocata, anzi in data 6 ottobre 2014 presentava la domanda di aggiornamento, a conferma della volontà di permanenza. I provvedimenti sono, dunque, illegittimi per violazione della legge 143/04, art. 1, comma 1-bis, in quanto non prevedono l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi;

**II. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione della legge n. 241/90.**

I provvedimenti impugnati si palesano in contrasto con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Inoltre tali provvedimenti violano i principi di correttezza e buona fede, nonché del legittimo affidamento su cui si fondavano le aspettative della ricorrente.

Nella specie non è conforme alle regole di ragionevolezza e buona amministrazione l'onere il docente a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con un notevole pregiudizio conseguente alla mancata manifestazione di detta volontà. La finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, andrebbe raggiunta sulla base di una volontà degli interessati espressa in via esplicita, non desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio o comunque del comportamento inerte dagli stessi serbato.

Quindi è palesemente ingiusta la cancellazione definitiva dalle graduatorie per effetto di un'omissione non consapevole, perché non debitamente partecipata.

La mancata comunicazione alla ricorrente della possibilità di cancellazione in caso di mancato aggiornamento rappresenta una condotta illegittima della pubblica amministrazione, che aveva l'onere di comunicazione, accertandosi, così, della volontà o meno, della ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio, di permanere in GaE.

Consegue, dunque, dall'esposto ordine di considerazioni che i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno collocato la docente, già presente nella GaE nei precedenti aa.ss., per mera mancata presentazione della domanda a maggio 2014, senza accertarsi della volontà o meno di permanervi.

**6. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i docenti iscritti nella III fascia della graduatoria ad esaurimento provinciale valida per gli aa.ss. 2014/17, nella scuola dell'infanzia, Ambito territoriale provinciale di Roma dalla posizione n. 3779 sino alla fine della graduatoria.

**7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R. G. n. 13398/2014) nella sottosezione "Ricerca ricorso", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma della sezione Terza del T.A.R."**

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Marco Rossini**  
**Via Cimarosa 13 – 03043 Cassino (FR)**  
**(c/o Avv. Katia De Luca**  
**Via degli Scialoja 18 – Roma)**  
**Fax 0776 25570**  
**PEC: marcorossini@pec.avvomaticassino.it**  
**pecstudiolegale.zonfrilli@pec.avvomaticassino.it**

8. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza cautelare n. 6175/2014 (in allegato da considerarsi parte integrante del presente avviso)**
9. **Testo integrale del ricorso (in allegato da considerarsi parte integrante del presente avviso).**
  - 9.1 **Elenco nominativo dei controinteressati (in allegato da considerarsi parte integrante del presente avviso).**